



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Niccolò Calvani	Presidente relatore
dr.ssa Linda Pattonelli	Giudice
dr.ssa Laura Maione	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 11995/2021 tra le parti:

ATTORE

Parte_1, cf *C.F._1*

- difesa: avv. PAOLO BENIGNI, cf *C.F._2*
- domicilio: Circ.ne Clodia 169, Roma, presso il difensore
- PEC: *Email_1*

CONVENUTO

Controparte_1, cf *P.IVA_1*

- difesa: avv. IVAN BECHINI, cf *C.F._3*
- domicilio: via Santa Trinita 27, Prato, presso il difensore
- PEC: *Email_2* *vvocati.prato.it*

OGGETTO: Altri istituti relativi alle persone giuridiche

Decisa nella camera di consiglio del 9/1/2026 sulle seguenti conclusioni:

Attore: Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato e dichiarato:

a) che il recesso da socio formulato dalla istante Sig.ra *Parte_1* [...] è già divenuto efficace, per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 2532, comma 2, c.c. e dall'art. 10 Statuto Sociale, in data 14.08.2019 o al più tardi dal 29.09.2020, con ogni conseguenza relativa anche in ordine alle restituzioni dovute;

b) che le motivazioni del rigetto del recesso sono generiche anche per l'illegittimo richiamo a deliberazione di altro organo (assemblea) non competente a deliberare sul punto;

c) che in ogni caso è intervenuta risoluzione del rapporto sociale per violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. anche per disparità di trattamento,

1) dichiarare invalida e/o nulla e/o annullabile la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della *Controparte_2* del 20.05.2021 per tutti i motivi meglio specificati in narrativa dell'atto di citazione.

2) Accertata la mancata sottoscrizione da parte dell'attrice dell'atto preliminare di assegnazione e quindi in assenza di diverse ostative pattuizioni, condannare la *Controparte_3*, se del caso, a titolo di ingiustificato arricchimento- a restituire alla Sig.ra *Parte_1* le somme da questa versate dal momento dell'ammissione a socio per complessivi € 122.100,00 (centoventiduemilacento/00) oltre interessi secondo gli atti effettivamente sottoscritti e come per legge,

3) Respingere, siccome infondate in fatto e in diritto tutte le eccezioni e domande formulate ex adverso e soprattutto la domanda ex art. 96 cpc non sussistendone i presupposti di legge.

4) In via istruttoria, come da nota depositata il 25/6/2025.

Convenuto: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa:

- In via preliminare e/o pregiudiziale – e per quanto occorrer possa, giusta la pendenza del giudizio di impugnazione della sentenza non definitiva n. 329/2024 del 23/31.01.2024 intervenuta sull'eccezione di decadenza (*[...]* *CP_4*, r.g. 1665/2024) – accertare la violazione dei termini di decadenza per la proposizione dell'impugnativa della delibera del CdA del 20.05.2021, comunicata in data 31.05.2021, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il giudizio ovvero, in subordine, dichiarare inammissibile e/o improcedibile le domande tese a far dichiarare l'intervenuta nullità e/o annullabilità della delibera del CdA di *CP_1* del 20.05.2021 e, in ogni caso, respingerle nel merito.

- In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare che il presente giudizio ovvero la domanda restitutoria della somma di Euro 121.800,00 dovevano essere devolute alla competenza del collegio arbitrare ex art. 14 del contratto preliminare di assegnazione e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza a conoscere il giudizio ovvero la domanda restitutoria della somma di Euro 121.800,00, con ogni conseguente pronuncia.
- Nel merito, respingere integralmente le domande formulate dall'Attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte negli atti di causa.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre eventuali spese di CTU e CTP e oltre accessori e successive occorrenze come per legge.
- In via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove richieste e al momento negate.

La lite

Parte_1, divenuta nel 2011 socia della *...*
Controparte_2 (d'ora in poi: *CP_1* o la *CP_2*) per ottenere in assegnazione un'abitazione da ricavare tramite ristrutturazione del Podere Vagnotti nel Comune di Cortona, ha riferito:

- A. di aver versato la somma complessiva di € 121.800 per conseguire la predetta assegnazione,
- B. di aver poi inviato plurime comunicazioni (giugno 2019, ottobre 2019, luglio 2020, marzo 2021) di recesso dalla Cooperativa e richiesta di restituzione delle somme versate, essendo trascorsi otto anni senza che l'abitazione fosse pronta e assegnata, e dovendosi ella trasferire all'estero per motivi di lavoro,
- C. di aver ricevuto in data 20/5/2021 notifica di una delibera del CdA di rigetto della domanda di recesso.

Ciò premesso, la sig.ra *Pt_1* ha citato *CP_1* in giudizio chiedendo l'accertamento dell'invalidità della delibera del CdA e del perfezionamento dell'avvenuto recesso, e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate, pari ad € 122.100 oltre interessi nella misura contrattuale.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda:

I. per decadenza dal potere di impugnare la delibera di rigetto della domanda di recesso e, comunque, per infondatezza della richiesta di accertamento dell'avvenuta risoluzione del rapporto associativo;

II. per incompetenza del giudice ordinario, essendo devoluta a un arbitro (art. 14) ogni controversia relativa al rapporto mutualistico, e, comunque, per infondatezza della domanda di restituzione delle somme pagate per l'assegnazione, dacché il recesso del promissario assegnatario, per disposizioni del contratto prenotativo di alloggio, non è giustificato dal ritardo nel completamento e nell'assegnazione dell'abitazione (art. 10), e diventa efficace, fondando quindi il diritto alla restituzione delle somme pagate, solo nel momento in cui sia reperito un nuovo socio interessato alla assegnazione dello stesso immobile, e questi abbia versato una somma almeno pari a quella da rimborsare al socio precedente (art. 13).

CP_1 ha chiesto altresì la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 Cpc.

Con la nota sostitutiva della prima udienza, la sig.ra **Pt_1** ha affermato di non aver mai visto né sottoscritto il contratto preliminare di assegnazione dell'immobile prodotto dalla convenuta e ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 122.100 anche a titolo di ingiustificato arricchimento. **CP_1** ha chiesto la verifica della sottoscrizione.

Con sentenza parziale del 31.1.2024 il Tribunale ha:

- accertato e dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto societario per recesso della socia, ritenendo inefficace la contraria deliberazione del CdA del 20/5/2021,
- rimesso la causa in istruttoria per accertare l'autenticità della sottoscrizione del contratto di assegnazione attribuita alla sig.ra **Pt_1**.

Chiesta consulenza grafologica, il GI ha invitato le parti a precisare nuovamente le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la decisione.

La decisione

Si osserva in premessa che, nel precisare nuovamente le conclusioni, le parti hanno riprodotto anche le domande sulle quali è già stata pronunciata la sentenza non definitiva del 31/1/2024, benché su esse, naturalmente, questo

giudice non abbia più il modo di pronunciarsi, avendo esaurito il proprio potere giurisdizionale con la precedente decisione.

Rimane invece da decidere la domanda dell'attrice di condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 122.100, contrastata da **CP_1** anche con eccezione di incompetenza.

Preliminare alla decisione è la verifica dell'autenticità della sottoscrizione della sig.ra **Pt_1** sul contratto preliminare di assegnazione, disconosciuta dall'attrice e della quale la convenuta ha chiesto la verifica.

Viene qui ribadito quanto già ritenuto incidentalmente nella sentenza parziale, e cioè che l'istanza di verifica, avanzata dalla convenuta con la nota di replica (15/2) alla prima udienza di comparizione del 16/2/2022 tenuta in forma scritta, non ha comportato la tardività dell'istanza medesima – inverteasi, secondo l'attrice, per omesso invio della nota diretta entro il relativo termine (14/2) da considerare alla stregua di una mancata partecipazione all'udienza - dal momento che le modalità scritte dell'udienza disposte dal giudice, con invio di note dirette e note di replica, implicano che ambedue le note hanno avuto funzione sostitutiva della presenza fisica; avendo, dunque, **CP_1** inviato quelle di replica, non può sostenersi la sua mancata partecipazione all'udienza (sostituita), né, in ogni caso e soprattutto, la convenuta avrebbe potuto avanzare istanza di verifica prima di quanto fatto, dal momento che lo stesso disconoscimento delle sue sottoscrizioni è stato operato dalla sig.ra **Pt_1** proprio con la nota diretta inviata il 14/2.

Ciò detto, l'esito della CTU è inequivocabile nella considerazione:

- i. dell'apocrifia delle sottoscrizioni X1 e X2, in calce al contratto prenotativo dell'alloggio e a conferma specifica di clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341-1342 CC,
- ii. dell'apocrifia anche della firma X3 in calce alla scheda riepilogativa delle caratteristiche dell'abitazione,
- iii. dell'autenticità della sola firma X4 in calce al piano finanziario.

La convenuta, che non ha nominato un consulente tecnico, ha contestato la CTU perché la consulente dr.ssa **Per_1** non avrebbe risposto a rilievi mossi dal suo procuratore legale, quali:

- la mancata indicazione di quale sarebbe la “strumentazione tecnica grafoscopica” utilizzata,

aspetto del quale questo collegio non ravvisa una incidenza sull'esito dell'indagine, nemmeno spiegata dalla parte;

- l'asserita impossibilità di stabilire con certezza se le differenze riscontrate siano dovute a falsificazione anziché a fisiologiche variazioni nel tempo, nello stato psicofisico o negli strumenti scrittori, sul presupposto che le firme di confronto sarebbero state vergate in epoche diverse, con strumenti e condizioni ignote,
- e la mancata specificazione di quali tratti rivelerebbero l'imitazione (es. tremori, pen-lift anomali, incongruenze di pressione),

censure che, partendo da un presupposto errato – posto che le firme di confronto precostituite sono conformi alle firme di confronto assunte nella contestualità della verifica – non tengono conto dell'intero contenuto della relazione, ove sono ben evidenziati i motivi (tra cui la continuità grafica, la larghezza delle lettere, il calibro dei grafemi e il rapporto proporzionale tra loro, la tenuta sul rigo e la pendenza assiale, la velocità di esecuzione, la coerenza ideativa) che hanno indotto la consulente a ritenere apocrife le firme in esame X1, X2 e X3;

- l'assenza di scale metriche, parametri di ingrandimento o riferimenti oggettivi nelle tavole fotografiche inserite nella CTU,

censura meramente formale, a fronte del fatto che la convenuta non ha spiegato alcun motivo tecnico in base al quale le firme disconosciute sarebbero da ritenersi autentiche.

Questo collegio ritiene, dunque, di far proprie le conclusioni della dr.ssa **Per_1**, con la conseguenza che il testo contrattuale contenuto nel doc. 3 prodotto dalla convenuta non può essere considerato come regolamento dei rapporti giuridici tra le parti: il fatto che sia risultata autentica la sottoscrizione in calce al piano finanziario, infatti, vale solo a confermare il fatto – di per sé, oltre tutto pacifico – dell'avvenuta stipulazione tra le parti di un accordo per la futura assegnazione alla sig.ra **Pt_1** di uno degli alloggi che la **CP_2** avrebbe dovuto costruire, ma non comprova:

- né la stipula di una clausola compromissoria prevedente la devoluzione a giudizio arbitrale di controversie inerenti al contratto medesimo,

donde l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, da riconoscersi invece come competente in forza dell'attrazione per connessione (art. 3 dLgs 168/2003) della domanda di rimborso della somma pagata per l'assegnazione dell'abitazione alla domanda di accertamento dello scioglimento

del rapporto associativo, presentato altresì dall'attrice come fonte del diritto al rimborso medesimo;

- né la stipula del patto, in forza del quale il diritto al rimborso delle somme pagate per l'assegnazione dell'abitazione sarebbe sorto in capo al socio receduto solamente con il subentro di un terzo nella sua posizione associativa e mutualistica, e con il versamento da parte del subentrante di una somma almeno pari a quella da rimborsare al socio precedente.

In assenza, dunque, di una diversa disciplina contrattuale, si osserva che i due rapporti – associativo e mutualistico – benché distinti, sono avvinti da un collegamento negoziale dato dal fatto che lo scopo mutualistico fa parte dell'oggetto sociale, il che comporta che la risoluzione del rapporto associativo si ripercuote necessariamente su quello di scambio, come confermato anche dallo Statuto: afferma infatti l'art. 12 che *“per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo”*.

Poiché la prenotazione dell'alloggio, con pagamento rateale del prezzo anche anteriore all'assegnazione, non dà luogo a un rapporto ad esecuzione continuata, ma a un contratto a effetto istantaneo benché differito, la sua risoluzione antecedente l'assegnazione stessa determina il venir meno del titolo dei pagamenti effettuati e, dunque, l'obbligo per la ricevente di rimborsarli, secondo principio costantemente affermato anche dai giudici di legittimità (Cass. 13641/2013, Cass. 16304/2009; vedasi anche Cass. 9393/2004, ove si precisa che il diritto al rimborso può anche essere pattiziamente escluso o sottoposto a condizioni, quale sarebbe stata, nella fattispecie, l'avvenuto subentro di un terzo e versamento da parte di questo di somma almeno pari a quella da rimborsare, ma occorre, appunto, che una specifica clausola in tal senso sia pattuita).

Nel caso in esame non è contestato – anzi è confermato dalla convenuta oltre che, in parte, documentato – l'avvenuto pagamento da parte della sig.ra **Pt_1** della somma complessiva di € 121.800 a titolo di corrispettivo per l'assegnazione dell'abitazione (oltre a commissioni per l'esecuzione di bonifici, che, però, non fanno parte del prezzo di acquisto e, perciò, non devono essere restituite dalla Cooperativa per il titolo azionato); ne consegue l'accoglimento

della domanda, nei limiti dell'importo detto, con condanna della convenuta al rimborso del capitale e degli interessi decorrenti dalla domanda.

Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 modificato con DM 147/2022, scaglione di valore indeterminabile ad alta complessità per la pluralità di domande, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, prossimi al massimo per la fase decisoria, ove si è duplicata l'attività di precisazione delle conclusioni e deposito di comparse conclusionali e repliche.

Le spese della CTU sono a carico della convenuta, in ragione sia della soccombenza nel giudizio sia dell'esito dell'accertamento tecnico.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via non definitiva:

condanna *Controparte_2* a pagare a *Parte_1*

[...] la somma di € 121.800, oltre interessi con decorrenza dalla domanda, nonché a rifonderle le spese del giudizio liquidate in € 14.936,80, di cui € 14.100,00 per compensi professionali ed € 836,80 per esborsi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;

pone le spese della CTU a definitivo carico di parte convenuta.

Firenze, 9 gennaio 2026

Il presidente estensore
dr. Niccolò Calvani